

Alle associazioni nazionali affiliate alla FIFA

Circolare n. 826

Zurigo, 31 ottobre 2002

Aggiornamento del Regolamento FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori-Indennità di formazione.

Si fa riferimento alla nostra circolare n. 799 del 19 marzo 2002, in cui abbiamo elencato una serie di criteri di riferimento per la determinazione dell'indennità di formazione per giovani calciatori. In particolare abbiamo sottolineato il tipo di costi da prendere in considerazione per determinare tale indennità, come le singole associazioni nazionali dovrebbero ripartire in categorie i propri club e infine, come calcolare in pratica l'indennità di formazione. Le singole associazioni sono state informate dei termini entro i quali far pervenire alla FIFA i dati richiesti. Qualora un'associazione nazionale non avesse rispettato tali termini, sarebbe stata la stessa FIFA a stabilire tali criteri.

Sebbene 23 associazioni nazionali abbiano compiuto con diligenza il lavoro loro richiesto, la maggioranza di esse non è stata in grado di fornire alcuna risposta alle domande poste nella nostra precedente circolare. E' dunque evidente che molte associazioni nazionali non siano in grado, in questa fase, di raccogliere i dati richiesti al fine di calcolare l'indennità di formazione. Inoltre, ad eccezione di un numero esiguo di risposte, la FIFA non ha ricevuto alcun tipo di suggerimento sui parametri applicabili che sarebbero stati avallati dalle rispettive associazioni sindacali nell'ambito dell'UE/SEE come previsto dal Regolamento.

Inoltre, nel corso delle consultazioni avute con associazioni nazionali, leghe e rappresentanti dei calciatori sulla complessità del nuovo sistema, sono state ripetutamente espresse numerose preoccupazioni.

Ai sensi dell'art.45 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori, la Commissione FIFA per lo status dei calciatori, con l'avallo del Comitato Esecutivo, ha concluso che è necessario aiutare le parti interessate nel calcolo dell'indennità di formazione, (I) stabilendo degli importi indicativi per ogni singola Confederazione, soggetti all'esame dalla Camera di Risoluzione delle Controversie per ogni singolo caso, e (II) posticipando l'applicazione di certi principi relativi alla compensazione dei trasferimenti fino al nuovo esame dell'intero Regolamento alla fine della stagione sportiva 2003/2004.

(I) Importi indicativi

Fino a quando un sistema definitivo per il calcolo dell'indennità non sarà determinato, la FIFA ha stabilito i seguenti importi indicativi sulla base delle informazioni fornite, su base confederativa, da tutte le associazioni nazionali, considerando, inoltre, l'esigenza espressa da molte delle parti interessate di ispirarsi ad un principio di semplicità:

- | | |
|---------|-------------------------|
| Africa: | 2. Categoria USD 30.000 |
| | 3. Categoria USD 10.000 |
| | 4. Categoria USD 2.000 |

Asia:	2. Categoria USD 40.000 3. Categoria USD 10.000 4. Categoria USD 2.000
Europa:	1. Categoria EURO 90.000 2. Categoria EURO 60.000 3. Categoria EURO 30.000 4. Categoria EURO 10.000
America del Nord e America Centrale:	2. Categoria USD 40.000 3. Categoria USD 10.000 4. Categoria USD 2.000
Oceania:	2. Categoria USD 30.000 3. Categoria USD 10.000 4. Categoria USD 2.000
America del Sud:	1. Categoria USD 50.000 2. Categoria USD 30.000 3. Categoria USD 10.000 4. Categoria USD 2.000

Si terrà conto di tali importi nell'applicazione delle disposizioni contenute nel Capitolo VII del Regolamento FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (di seguito "*Regolamento di Base*", così come del Capitolo III del Regolamento d'Applicazione del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (di seguito "*Regolamento di Applicazione*"), congiuntamente alle circolari n. 769 e n. 799, soggette alle semplificazioni esposte qui di seguito.

Qualsiasi parte che non sia d'accordo con il risultato del calcolo fatto sulla base dei criteri stabiliti per l'indennità di formazione potrà adire la Camera di Risoluzione delle Controversie. Quest'ultima avrà il compito di rivedere tale calcolo sulla base degli importi indicati e seguendo i principi del Regolamento aggiornato, qualora tale calcolo dovesse risultare chiaramente sproporzionato rispetto al caso in esame, ai sensi dell'art. 42. 1. b. (IV) del Regolamento di Base. Verrà comunque tenuta in considerazione la natura meramente indicativa di tali importi. In caso di circostanze particolari, la Camera di Risoluzione delle Controversie potrà rivedere gli importi relativi all'indennità di formazione per poterla meglio adeguare al caso di specie. A tal fine, la Camera di Risoluzione delle Controversie potrà richiedere qualsiasi tipo di informazione o documentazione che dovesse ritenere necessaria, come ad esempio fatture, resoconti di centri di formazione, ecc. La FIFA prenderà nuovamente in esame i suddetti importi indicativi prima dell'1 settembre 2003, alla luce delle ulteriori informazioni che dovesse ricevere e della giurisprudenza della Camera di Risoluzione delle Controversie.

(II) Principi volti a semplificare il calcolo dell'indennità

Al momento, per facilitare l'introduzione delle regole sull'indennità di formazione l'applicazione delle disposizioni verrà rinviata fino al riesame dell'intero Regolamento FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori alla fine della stagione sportiva 2003/2004.

Rimane salva la regola secondo cui un'indennità di formazione sarà corrisposta a tutti i club che hanno formato un calciatore dai 12 ai 21 anni nel momento in cui lo stesso assuma lo status di calciatore professionista (ad esempio sottoscrivendo un contratto da calciatore professionista con il

club per il quale ha giocato come dilettante, oppure sottoscrivendo un contratto come calciatore professionista con un altro club presso il quale ha ottenuto il trasferimento), ai sensi dell'art. 5.2 (b) del Regolamento di Applicazione.

I principi sui trasferimenti successivi saranno semplificati fino a quando il riesame del Regolamento aggiornato alla fine della stagione sportiva 2003/2004 non sarà concluso. Fino ad allora, per ogni trasferimento successivo che interessi un calciatore con più di 23 anni, inclusi i trasferimenti da club appartenenti a terze e quarte categorie, come indicato nell'art. 5.2 (c) del Regolamento di Applicazione, l'indennità di formazione sarà dovuta esclusivamente al precedente club di appartenenza del calciatore e per tutto il periodo di tempo durante il quale il calciatore ha effettivamente ricevuto una formazione.

Inoltre, l'applicazione del principio "a cascata" come indicato nell'art.5.4 (d) ed (e), così come dall'art. 8 del Regolamenti di Applicazione, sarà rinviata fino al riesame del Regolamento aggiornato alla fine della stagione sportiva 2003/2004.

Di conseguenza, nel caso di trasferimenti successivi di giovani calciatori, l'indennità di formazione verrà corrisposta unicamente al club precedente presso il quale si è formato e non ad altri club, fino a quando il riesame del Regolamento aggiornato non sarà stato completato.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 7.3 del Regolamento di Applicazione, come principio generale, l'indennità di formazione è basata sui costi del paese di appartenenza del nuovo club. All'interno dell'UE/SEE, l'indennità di formazione si basa sui costi del paese di appartenenza del club di formazione del calciatore, secondo i principi stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento di Applicazione.

L'esatto ammontare indennità di formazione è calcolata moltiplicando l'importo corrispondente alla categoria in cui si trova il relativo club per il numero di anni di formazione dai 12 ai 21. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 7.2, gli importi dovuti per la formazione dei calciatori aventi fra i 12 e i 15 anni di età dovranno essere basati sempre sui costi relativi alla formazione ed istruzione fissati per la categoria 4.

(III) Ripartizione in categorie dei club

Ad ogni associazione nazionale affiliata alla relativa Confederazione è stato chiesto di ripartire i propri club. Solo un numero limitato di associazioni nazionali dovranno ripartire i propri club in 4 categorie differenti, dal momento che in tali associazioni nazionali sono affiliati club che forniscono standard elevati di formazione per giovani calciatori. Le rimanenti associazioni avranno da uno a tre standard differenti per la formazione offerta dai loro club.

Dopo aver ricevuto questa circolare, ogni associazione nazionale dovrà immediatamente ripartire nelle varie categorie i propri club affiliati seguendo le linee guida contenute nell'art. 6 del Regolamento di Applicazione. Nessuna ripartizione è richiesta nel caso in cui i club rientrino nella categoria 4. La ripartizione dei club in categorie sarà riesaminata a partire dal 30 giugno 2003.

Ogni associazione nazionale è invitata a comunicare la ripartizione dei propri club alla FIFA entro il **15 novembre 2002**. Nel caso in cui la FIFA non dovesse ricevere alcuna risposta, la categoria 4 si applicherà ai calcoli relativi a tutti i club affiliati alle varie associazioni nazionali fino alla fine di giugno 2003, quando la ripartizione in categorie verrà riesaminata.

(IV) Passaporto del calciatore

Il nuovo club di appartenenza del calciatore dovrà corrispondere l'indennità di formazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del primo contratto da professionista e sarà responsabile per il calcolo e la distribuzione di tale importo. Il calciatore dovrà collaborare con il nuovo club in tale procedura. Nel caso in cui la carriera di un calciatore non possa essere ricostruita fin dall'età di 12 anni, per determinare l'importo dell'indennità dovuta, ogni anno mancante verrà calcolato sulla base della categoria 4. Tale ammontare sarà corrisposta all'associazione nazionale di appartenenza che abbia contribuito alla formazione del giovane calciatore.

A tal fine, il "passaporto del calciatore", introdotto con circolare n. 775, sarà di notevole aiuto. Tutte le associazioni nazionali dovranno, quindi, assicurarsi che il passaporto sia allegato a tutti i certificati che attestino i trasferimenti internazionali che verranno rilasciati. A tal proposito, è opportuno chiarire il significato dell'articolo 10 del Regolamento di Applicazione. Il nuovo club di del calciatore dovrà corrispondere l'indennità di formazione al club precedente, assicurando altresì che il 5% del contributo di solidarietà venga distribuito ai club che hanno contribuito alla formazione del calciatore stesso. Si evidenzia, infine, che il 5% del contributo di solidarietà sarà dedotto dall'importo dovuto al precedente club.

Si riafferma (come già stabilito nella circolare n. 799) che il Regolamento aggiornato è applicabile a tutti i trasferimenti di calciatori conclusi dopo l'entrata in vigore del Regolamento approvato l'1 settembre 2001. I casi ancora pendenti relativi agli importi delle indennità di formazione per i calciatori trasferiti a partire dall'1 settembre 2001, dovranno essere ricalcolati sulla base della presente circolare.

Si prega di prendere nota di quanto sopra e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

FIFA

Urs Linsi

Segretario Generale ad interim

Copia: -Comitato Esecutivo

-Commissione Status Calciatori

-Camera di Risoluzione delle Controversie

-Confederazioni

-FIFPro